

Egregi Signori,

In riferimento a quanto indicato in oggetto si fa presente quanto di seguito riportato:

Al comma 1. lettera d) relativo alle CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI oggetto delle forniture viene fatto esplicito riferimento alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5.9.2017 numero 2007/46/CE.

La Direttiva 2007/46/CE emanata undici anni or sono e recepita dal Governo Italiano con apposito Decreto Ministeriale viene altresì denominata "Direttiva QUADRO sull' omologazione dei veicoli a Motore e dei loro Rimorchi".

A tale Direttiva fanno riferimento non solo i Costruttori di veicoli ma anche le Aziende allestitrici di veicoli ri-omologati in fase2 e tutte le Case Costruttrici di prodotti e dispositivi per la salita, la discesa ed il trasporto di passeggeri in determinate condizioni.

Le caratteristiche essenziali ed obbligatorie definiscono in modo inequivocabile quali sono le caratteristiche tecniche degli allestimenti destinati al sopracitato tipo di trasporto.

Nella fattispecie, ai sensi dell' Allegato XI appendice 4 della normativa, i veicoli destinati al trasporto disabili devono soddisfare i seguenti requisiti :

- 1) - devono innanzitutto essere classificati come "AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE" quali veicoli con accesso per sedie a rotelle;
- 2) - l' ancoraggio delle carrozzelle al veicolo (completo di cinture e sistemi di fissaggio) deve essere di tipo rispondente alla normativa ISO 10542-1, normativa che prevede una certificazione di resistenza ad accelerazioni pari o superiori a 20g;
- 3) - Lo spazio riservato a una sedia a rotelle è considerato come posto a sedere. Va previsto uno spazio sufficiente per ciascuna sedia a rotelle. Il piano longitudinale di questo spazio speciale è parallelo al piano longitudinale del veicolo;
- 4) - Ai fini dei calcoli, si presuppone che la massa di una sedia a rotelle e del suo occupante sia di 100 kg
- 5) - Viene preso considerazione il sempre più frequente caso di utilizzo di sedie a rotelle di tipo elettrico. Per tali postazioni si presuppone che la massa sia di 250 kg anche a discapito una riduzione del numero totale dei passeggeri trasportabili sul mezzo.

Quanto sopra risulta in netto contrasto rispetto a quanto affermano le normative nazionali aventi prot. 48/82 (e successive del 26.4.82, A107 del 12.8.83, e 173/93 del 6.10.1993)

Ricordiamo che la Circolare 48/82 è stata emanata decenni or sono in "via del tutto provvisoria" ed in un periodo storico in cui gli stessi veicoli venivano immessi in Circolazione nel territorio Nazionale sprovvisti di cinture di sicurezza in quanto all' epoca NON DI USO OBBLIGATORIO.

Nello specifico :

- 1) I veicoli di cat. M1 dovevano essere classificati unicamente quali "AUTOVETTURA IDONEA AL TRASPORTO DISABILI" o "AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE IN DETERMINATE CONDIZIONI" in base al numero percentuale di soggetti disabili trasportati;
- 2) relativamente alla resistenza degli ancoraggi per carrozzelle, non si richiedevano CERTIFICAZIONI di resistenze a 20g in riferimento a norme Comunitarie, ma unicamente semplici DICHIARAZIONI di resistenza a 2g;
- 3) veniva definito uno spazio minimo per la carrozzella pari a mm 1000 x 700 e tale spazio poteva anche non essere parallelo alla linea longitudinale del veicolo;
- 4) la massa computabile per la carrozzella (ai fini della resistenza dell' ancoraggio e della ripartizione delle masse sugli assi) non era definita.

Carraro S.p.A.